

Delibera n. 9924 del 05-08-1994 proposta da ZANONI

Modifica delibera n. 16950 dd. 30.11.1992:
"individuazione del biotopo di interesse provinciale La
Rocchetta ai sensi dell'art. 5 della L.P.
23.06.1986 n. 14 - norme per la salvaguardia dei biotopi
di rilevante interesse ambientale, culturale e
scintifico.".

Il Relatore comunica,

Con deliberazione n. 16950 dd. 30.11.1992 la
Giunta provinciale ha provveduto all'individuazione del
biotopo denominato "La Rocchetta", ai sensi della L.P.
23.06.1986 n. 14 e s.m..

L'atto deliberativo è stato preceduto
dall'istruttoria prevista dall'art. 5 che prevede, tra
l'altro, l'acquisizione di un parere di merito, da parte
degli Enti territoriali e del C.A.C. interessati, sul
progetto di biotopo elaborato dal Servizio competente e
sulle relative norme di tutela.

Come riportato anche nel recitato, nella
deliberazione sopramenzionata vennero recepite le
osservazioni formulate dagli Enti interpellati inerenti
le problematiche relative alla realizzazione della
bretella autostradale e alla prosecuzione dell'attività
agricola.

Di contro, non essendo stata sollevata alcuna obiezione relativamente alla limitazione all'attività alieutica, inserita nella proposta di normativa d'uso del biotopo al fine di limitare il disturbo ai siti di frequentazione dell'avifauna, con la delibera istitutiva venne confermato il divieto di pesca.

Dopo oltre un anno dall'entrata in vigore del regime vincolistico l'Associazione pescatori sportivi in Comprensorio C.6, avendo denunciato un notevole calo di soci pescatori e di permessi d'ospite, con nota di data 28 giugno 1994 inviata al Servizio Parchi e Foreste Demaniali ha formalizzato una richiesta di diversa regolamentazione dell'attività alieutica.

Il Servizio competente, sulla base di valutazioni tecniche improntate sull'esigenza primaria di preservare dal disturbo antropico le specie dell'avifauna acquatica durante il delicato periodo biologico della nidificazione e di mantenere la presenza di aree di rifugio sufficientemente estese in cui siano assicurate le condizioni minime vitali alle comunità ornitiche stanziali e di passo, ritiene compatibile con il mantenimento delle caratteristiche e delle funzioni di protezione svolte dal biotopo l'esercizio della pesca in aree e in periodi ben determinati e precisamente:

- a) sul fiume Noce, per un tratto di m. 100 immediatamente a monte dalla diga della Rocchetta, su entrambe le sponde;
- b) sul fiume Noce, in sponda destra, dal ponte della ferrovia di Cressino alla confluenza del torrente Sporeggio;
- c) sul torrente Sporeggio, in sponda sinistra, fino alla confluenza nel Fiume Noce,

ad eccezione del periodo intercorrente tra la prima domenica di marzo e la prima domenica di giugno di ogni anno, corrispondente al delicato momento della nidificazione, durante il quale l'esercizio della pesca rimane vietato su tutto il biotopo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 23 giugno 1986, n. 14 e s.m.;
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 16950 dd. 30.11.1992;
- visti gli atti citati in premessa;
- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di modificare il divieto di cui al punto 3., alinea 2, della deliberazione n. 16950 dd. 30.11.1992 - Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "La Rocchetta", ai sensi della L.P. 23 giugno 1986 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico" - consentendo l'esercizio della pesca:

a) sul fiume Noce, per un tratto di m. 100 immediatamente a monte dalla diga della Rocchetta, su entrambe le sponde;

b) sul fiume Noce, in sponda destra, dal ponte della ferrovia di Cressino alla confluenza del torrente Sporeggio;

c) sul torrente Sporeggio, in sponda sinistra, fino alla confluenza nel Fiume Noce;

è consentito altresì l'effettuazione di semine di materiale ittico, nelle stesse zone del biotopo, a cura dell'Associazione pescatori sportivi in Comprensorio C.6, subordinatamente all'approvazione del programma annuale di semine da parte del Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

L'esercizio della pesca rimane vietato su tutto il biotopo nel periodo intercorrente tra la prima domenica di marzo e la prima domenica di giugno di ogni anno.

2. di vietare qualsiasi forma di pastorazione all'interno dell'area protetta;

3. di riesaminare gli aspetti gestionali dell'attività alieutica a seguito degli studi condotti dalla Commissione scientifica per i biotopi.

- - - - -